

Lo prevede la legge di Bilancio: anche il Fisco si mette al riparo da contestazioni sul tributo

Criptoattività sotto l'ombrello

È possibile regolarizzare le imposte non versate in passato

Pagina a cura

DI CARLO CICALA

La legge di Bilancio 2023, nel disciplinare il trattamento fiscale delle cryptoattività, dedica alcuni commi (da 140 a 143) a chi, avendo realizzato (in passato) redditi con tali strumenti, voglia "regolarizzare la propria posizione". In proposito, vengono da porsi due fondamentali domande. Innanzitutto, per poter stabilire se in passato (cioè prima dell'entrata in vigore, dall'1/1/2023, della nuova disciplina di cui alla legge di Bilancio 2023, ossia la legge 197/2022) si è commessa una "irregolarità", occorre determinare quale fosse la disciplina (tributaria), ora modificata e quindi non più vigente, applicabile a questo fenomeno, in virtù della quale il Fisco attendeva il pagamento di un'imposta. In secondo luogo, quali benefici vengono riconosciuti a chi intende avvalersi della nuova procedura di regolarizzazione.

La portata innovativa della nuova disciplina e la legittimità della prassi anteriore. Venendo al primo aspetto, si può osservare che le nuove norme, nel coniare una nuova categoria di "redditi diversi" (art. 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir, introdotto dall'art. 1, comma 126, della legge di Bilancio 2023), in cui far confluire le plusvalenze derivanti da operazioni su cryptoattività, danno per scontato che tale fenomeno fosse, anche in precedenza, soggetto a imposizione. Ciò risulta, in primo luogo, dalla stessa introduzione di una disciplina dedicata alla regolarizzazione, posto che si può regolarizzare solo ciò che, in passato, non risultava tale. Ma ancor più chiara, su questo punto, è la previsione di cui al comma 127, secondo la quale le plusvalenze realizzate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina "si considerano realizzate" ai sensi dell'art. 67 Tuir (ovviamente, nel testo antecedente alle modifiche introdotte proprio dalla legge di Bilancio 2023).

Sul punto, la relazione illustrativa è ancor più esplicita: "per effetto della disposizione in esame [art. 1, comma 126; ndr], le operazioni aventi a oggetto cryptoattività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione [vale a dire, l'art. 67, comma 1, lettera c-sexies, del Tuir; ndr]; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere c-ter) e c-quater)".

È chiara l'intenzione della nuova disciplina: da un lato si afferma che, a partire dal 1° gennaio 2023, le cryptoattività rientrano in una nuova categoria di fatti fiscalmente rilevanti,

ma dall'altro lato si conferma che, prima di tale data, già rientravano in una delle categorie esistenti fra quelle previste dalle lettere c-ter) e c-quater) dell'art. 67 del Tuir.

È evidente il richiamo alla prassi dell'Agenzia delle entrate (enunciata a partire dalla circolare 72/E del 2016), che, in mancanza di una previsione normativa, assimilava le cryptovalute alle valute estere e le assoggettava alla medesima disciplina, con la conseguente sottoposizione agli obblighi impositivi (26% sulle plusvalenze) e di monitoraggio (quadro RW) previsti proprio per le valute estere.

La nuova disciplina e la prassi anteriore, tuttavia, non coincidono. Sono accomunate dall'aliquota (26%), ma diver-

È possibile far emergere le cryptoattività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione

sa, per esempio, la soglia di rilevanza fiscale. Infatti, mentre la nuova disciplina prevede l'esclusione dall'imposta per le plusvalenze inferiori a 2 mila euro, la prassi (mutuando la disciplina delle valute estere), assoggettava al tributo anche i proventi inferiori a tale soglia, ma solo se derivanti da un portafoglio di valore complessivo superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi

continui nel periodo di imposta (art. 67, comma 1-ter, Tuir).

Viene, a questo punto, del tutto naturale domandarsi se la nuova normativa, indipendentemente da ogni valutazione circa la legittimità del nuovo tributo per il futuro, sia idonea a legittimare, cioè a dare "copertura" normativa a una diversa pretesa impositiva che, nel passato, era sorretta soltanto da un'interpretazione dell'Agenzia, la quale, come è noto, non può creare nuovi tributi, essendo questa una prerogativa riservata alla legge (art. 23 Cost.), che, a sua volta (salvo il caso delle norme espressamente qualificate come interpretative, caratteristiche che non sembra presente nel citato comma 127), non dovrebbe che disporre per l'avvenire. Continuando a ragionare nella medesima linea di pensiero, si può aggiungere, forse in modo provocatorio, che, introducendo con una norma un nuovo tributo, si è implicitamente confermata l'opinione di chi, ravvisando "obiettive condizioni di incertezza" (art. 10, comma 3 della l. 212/2000) circa la riferibilità delle cryptoattività alle pregenti disposizioni del Tuir in tema di "Redditi diversi", riteneva quantomeno non assoggettabile a sanzione il contribuente che, facendo affidamento in buona fede sull'opposta conclusione, e dunque sul fatto che nessun tributo fosse dovuto, non lo avesse pagato in passato.

Le condizioni della "regolarizzazione". Il legislatore della legge di Bilancio ha voluto fornire una via d'uscita, offrendo al contribuente la possibilità di "regolarizzare" le im-

poste non versate in passato. Con questo strumento, pertanto, a fronte di un'entrata certa per le casse dello Stato, ci si mette al sicuro da contestazioni da parte del Fisco, e il Fisco stesso, questo forse è l'aspetto più interessante della nuova disciplina, si mette a sua volta al riparo dal rischio che il contribuente contesti, innanzi alla giustizia tributaria, l'esistenza stessa del tributo per l'assenza, in passato, di una specifica previsione normati-

rizzazione delle cryptoattività, la quale non prevede alcuna causa di non punibilità, e anzi precisa testualmente che resta ferma la "dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite", e che la regolarizzazione produce effetti esclusivamente sui redditi relativi alle attività emerse, nonché, come si è visto, sulla riduzione delle sanzioni amministrative in tema di monitoraggio fiscale. La regolarizzazione in questione, pertanto, non vale a escludere l'accertamento di una eventuale ulteriore evasione fiscale il cui frutto sia stato impiegato in investimenti in criptovalute.

Quanto alle specifiche condizioni della regolarizzazione, si prevede la possibilità di far emergere tali attività, detenute entro la data del 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione, secondo un modello (non ancora) approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per l'omesso adempimento dell'obbligo di monitoraggio (quadro RW), è previsto il versamento della sanzione di cui all'art. 5, comma 2, del d. n. 167/1990, "nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate" (comma 139). Per quanti, oltre ad aver omesso il monitoraggio fiscale, abbiano, altresì, "realizzato redditi nel periodo di riferimento", si prevede la facoltà di regolarizzare la propria posizione "mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo".

© Riproduzione riservata

La regolarizzazione non esclude l'accertamento di una eventuale ulteriore evasione il cui frutto sia stato impiegato in investimenti in criptovalute

va. E infatti, almeno secondo l'indirizzo dell'Agenzia delle entrate, per le somme versate nel contesto di una "definizione agevolata" sarebbe da escludersi, in linea di massima, la ripetibilità.

Lo strumento della "regolarizzazione" oggi previsto è stato accostato alla "voluntary disclosure" (introdotta con l. 186/2014), la quale prevedeva, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esclusione dalla punibilità dei delitti tributari di dichiarazione e omesso versamento, nonché delle condotte di impiego e riciclaggio commesse in relazione ai medesimi. Nulla di tutto questo riguarda la regola-

Dichiarazione integrativa e nuova chance a confronto

Quando conviene aderire alla regolarizzazione? Ci si può, a questo punto, domandare se la regolarizzazione prevista dalla nuova disciplina, dalla quale, come si è detto, è escluso qualsiasi beneficio sul piano penale, possa risultare conveniente in termini economici rispetto alle agevolazioni, già previste dal nostro ordinamento, di cui può beneficiare chi autonomamente intenda ravvedersi per il mancato versamento di imposte.

Si consideri un soggetto che, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, abbia omesso di adempiere sia all'obbligo di monitoraggio (quadro RW) che a quello di versare l'imposta sulle eventuali plusvalenze.

Si presenta, in questo caso, l'alternativa tra l'istituto ordinario della dichiarazione integrativa e quello della "nuova" regolarizzazione. La necessità di comparare i due strumenti

nasce dal fatto che i criteri di calcolo dell'importo dovuto sono strutturalmente differenti: nel primo caso (dichiarazione integrativa) sarà dovuto un importo (imposta, sanzione ridotta e interessi) che prende in considerazione prevalentemente la plusvalenza eventualmente realizzata nel periodo di imposta, oltre a una sanzione, per la mancata regolarizzazione, parametrata sulla consistenza del patrimonio non dichiarato; nel secondo caso (regolarizzazione) si deve versare un importo corrispondente a una percentuale (3,5% o 4% a seconda dei casi) parametrato quindi esclusivamente sulla consistenza del patrimonio non dichiarato.

Per poter effettuare la scelta più appropriata occorre, pertanto, munirsi (con l'aiuto di un professionista specializzato), di un adeguato prospetto comparativo che individui, da un lato, le imposte omesse e le relati-

ve sanzioni per gli anni di imposta anteriori al 2022, tenendo conto della prassi, cioè dell'opinione dell'Agenzia, "in vigore" per tali annualità e, dall'altro, quanto dovuto applicando la "nuova" regolarizzazione.

Nell'effettuare tale scelta si dovrà, altresì, tenere conto del fatto che, con l'adesione alla regolarizzazione, si perderà definitivamente la possibilità di far valere, innanzi alla giustizia tributaria, il diritto a vedere del tutto annullata ogni pretesa impositiva (e quindi a ottenere la restituzione di quanto versato) per l'assoluta mancanza di una norma impositiva (ex art. 23 Cost.).

Prospettiva che, occorre precisarlo, non appare facilmente realizzabile ma che, almeno a opinione di alcuni, sarebbe corrispondente al principio di legalità che caratterizza il nostro ordinamento.

© Riproduzione riservata